

N. R.G. 19204/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Gabriella Ratti

Presidente

Dott. Maria Luciana Dughetti

Giudice Relatore

Dott. Edoardo Di Capua

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19204/2021** promossa da:

VAL PAVÉ SRL, con il patrocinio dell'avv.to M. Milliery, elettivamente domiciliato in Aosta, Via Losanna n. 5 presso il difensore avv.to Milliery.

Attore

contro

LEANDRO ARFUSO, con il patrocinio dell'avv.to M.C. Marchetti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Cappuccini n. 11, presso il difensore avv.to Marchetti.

Convenuto

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“ Voglia il Tribunale di Torino – sez. specializzata in materia di impresa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via preliminare: accertato che la materia del contendere ricade sotto la clausola compromissoria di cui all'art. 38 dello statuto sociale della società Val Pavé SRL, corrente in Saint Christophe (AO), loc. Grande Charrière, rue Grande Charrière n. 72 - IVA 01074560077, dichiarare la propria incompetenza e/o carenza di giurisdizione e per l'effetto, con sentenza ex art. 819 ter c.p.c., revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso in data 24/08/2021 dal Tribunale di



Torino – Giudice dott.ssa Silvia Vitro', D.I. Numero 6374/2021 - RG numero 16321/2021, notificato alla società Val Pavé SRL in data 30/08/2021;

in principalità nel merito: rilevato il disconoscimento effettuato dal sig. Giuseppe Rovere della sottoscrizione presente sulla scrittura privata in data 03/09/2020, accertata l'assenza di rapporti societari in capo al sig. Leandro Arfuso, nato a Bussoleno (TO) il 04/09/1943 e residente in Quart (AO) loc. Amerique 7/A – codice fiscale RFSLDR43P04B297M, in relazione alla società Val Pavé SRL, corrente in Saint Christophe (AO), loc. Grande Charrière, rue Grande Charrière n. 72 - IVA 01074560077 ovvero a ditte individuali facenti capo al sig. Giuseppe Rovere nato a Polistena (RC) il 10/12/1960 e residente in Aosta (AO) via Aubert 48 – codice fiscale RVRGPP60T10G791U, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso in data 24/08/2021 dal Tribunale di Torino – Giudice dott.ssa Silvia Vitro', D.I. Numero 6374/2021 - RG numero 16321/2021, notificato alla società Val Pavé SRL in data 30/08/2021 per infondatezza delle avverse domande.

Rigettare le domande avverse tutte in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con il favore delle spese e degli onorari di lite.”

Per parte convenuta

“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove tutte dedotte nella comparsa costitutiva e di risposta depositata e, in particolare, dell'istanza di verificaione ex art. 216 c.p.c. della scrittura privata del 03/09/2020,

NEL MERITO:

IN PRINCIPALITA':

rigettare in toto le domande e le eccezioni tutte ex adverso dedotte e formulate in quanto decadute / prescritte / infondate in fatto e in diritto e/o sfornite di prova e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

IN VIA SUBORDINATA:

rigettare le domande e le eccezioni tutte ex adverso dedotte e formulate in quanto decadute / prescritte / infondate in fatto e in diritto e/o sfornite di prova e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la società Val Pavé s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Leandro Arfuso, presso il proprio domicilio eletto, la somma di € 375.000,00 o la diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 03/09/2020 alla domanda giudiziale e ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.

Con il favor delle spese, diritti e onorari.”



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Val Pavè Srl promuoveva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino a favore di Arfuso Leandro per la complessiva somma di €. 375.000,00, ottenuto sulla scorta di una scrittura privata datata 3.9.2020 sottoscritta da Rovere Giuseppe, nella sua qualità di legale rappresentante della società opponente.

Secondo il tenore della scrittura, l'opposto Arfuso Leandro rivestiva la qualità di socio occulto della società, ed ancor prima della ditta individuale Val Pavè di Rovere Giuseppe; allo stesso la società riconosceva quindi il valore patrimoniale della quota per l'ammontare della somma di €. 375.000,00, ed ulteriori conferimenti.

La società opponente disconosceva la firma in calce alla scrittura privata, eccependo ancora il difetto di competenza e/o di giurisdizione del Tribunale adito in via monitoria, avuto riguardo al contenuto e tenore dell'art. 38.1 dello Statuto della società, che demandava ogni controversia tra soci e tra soci e la società, afferente diritti disponibili e riguardanti il rapporto sociale, ad un collegio arbitrale.

Avuto riguardo al tenore del DI, laddove si affermava che la controversia ineriva ad un rapporto societario e all'esercizio dei diritti che scaturivano dalla titolarità di partecipazione societarie, non vi era dubbio la vertenza ricadeva nel perimetro della clausola compromissoria.

Negava comunque che l'Arfuso avesse mai rivestito posizione di socio occulto della Val Pavè, essendosi limitato negli anni a svolgere mansioni di consulente, per le quali era stato regolarmente retribuito con emissione di fatture.

2. Si costituiva Arfuso Leandro contestando le difese di merito e l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e/o competenza.

Osservava che la sussistenza di una clausola compromissoria non privava il Tribunale della competenza ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contemplava l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte; le statuizioni del decreto ingiuntivo erano quindi valide, comprese quelle relative alle spese della fase monitoria.

Osservava peraltro che la convenzione arbitrale aveva validità solo nei confronti di coloro che l'avevano sottoscritta ed accettata ed essendo l'Arfuso socio occulto della Val Pavè, lo stesso era da ritenersi terzi rispetto alla clausola.

La difesa dell'opponente appariva peraltro contraddittoria; invocando la clausola compromissoria e l'inerenza della controversia ad un rapporto societario, la società implicitamente riconosceva la sussistenza della qualità di socio in capo al convenuto, ma laddove negava tale circostanza, non lasciava spazio alla competenza arbitrale, con conseguente infondatezza dell'exceptio compromissi.



Osservava, infine, che la somma oggetto di ingiunzione riguardava non solo il rapporto di socio occulto nella Val Pavè Srl, ma anche quello riferibile alla ditta individuale, il cui accertamento rientrava nella competenza del Tribunale, atteso che non era stata eccepita l'esistenza di una clausola arbitrale riconducibile alla ditta individuale.

Nel merito richiamava il tenore della scrittura privata affermandone la piena validità; non era in discussione la paternità della scrittura, sottoscritta da Rovere Giuseppe e dallo stesso disconosciuta al solo scopo di paralizzare il decreto ingiuntivo; anticipava quindi la domanda di verifica della scrittura proponendo scritture di comparazione.

3. Il Tribunale, sentite le parti alla prima udienza, respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto monitorio e rimetteva la causa in decisione.

4. Ritiene il Tribunale l'opposizione meritevole di accoglimento.

Occorre preliminarmente esaminare la previsione statutaria della società, invocata da parte opponente a sostegno dell'eccezione di carenza di competenza e/o giurisdizione del Tribunale adito, laddove all'art. 38 stabilisce:

“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di almeno tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta parte più diligente.”

La clausola prosegue con una dettagliata disciplina circa la fase arbitrale e la sua durata, prevedendo espressamente l'estensione anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e a quelle promosse nei loro confronti, sempre riguardanti diritti disponibili.

Oggetto della controversia introdotta dal ricorso monitorio, è costituito dalla qualità di socio occulto della Val Pavè Srl, nella misura del 50%, del convenuto Arfuso e dalla determinazione e riconoscimento del valore patrimoniale della relativa quota di partecipazione, indicato nella scrittura privata nella somma di €. 375.000,00, oltre all'assegnazione di cespiti immobiliari e al trasferimento di un contratto di leasing; la controversia è quindi riconducibile alla materia societaria e riguarda l'accertamento di qualità che appaiono ricomprese nel perimetro della clausola statutaria, rimesse alla competenza del collegio arbitrale.



Occorre quindi esaminare le difese del convenuto, affidate a prospettazioni che attengono a profili sia processuali che di merito.

5. Circa la validità del DI, che consentirebbe di preservare la statuizione delle spese della fase monitoria, la tesi affermata è infondata e disattesa dal costante orientamento della Suprema Corte, solo parzialmente citato dall'opposto.

Se è certo che la presenza di una clausola arbitrale non impedisce il ricorso per decreto ingiuntivo, non contemplato nel procedimento arbitrale, l'eccezione promossa in sede di opposizione e fondata sul difetto di incompetenza e/o giurisdizione del giudice ordinario a conoscere nel merito la controversia, determina, se fondata, l'improseguibilità del giudizio e quindi la revoca del decreto ingiuntivo, pronunciato in materia sottratta alla cognizione del giudice ordinario (in punto “ *In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.*” C.Cass. SU 22433/2018 e “ *In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.*” C.Cass. SU 20633/2022); quanto alle spese della fase monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo comporta che anche tale statuizione sia travolta, perché resa in fattispecie in cui non sussiste competenza del giudice ordinario.

6. Parimenti infondata l'affermazione circa la non opponibilità della convenzione arbitrale al convenuto, che pur rivestendo la posizione di socio occulto della Val Pavè, non aveva sottoscritto né accettato la clausola.

Il richiamo al principio consensualistico, come espressione di una volontà derogatoria racchiusa nello statuto della società o nel suo atto costitutivo, non esclude affatto che la clausola compromissoria debba essere osservata anche da coloro che non l'hanno espressamente condivisa e sottoscritta.

E' ritenuto in modo pacifico, da dottrina e giurisprudenza, che l'efficacia della clausola si estenda anche a coloro che entrano come nuovi soci nella compagine dopo la costituzione della società,



aderendo all'assetto organizzativo della stessa e alle regole di cui ha inteso dotarsi, senza che sia necessaria un'espressa accettazione.

Dal'altra parte ero lo stesso tenore dell'art. 34 comma 3 D.Lgs 5/2003 (ora abrogato dal D.Lgs 149/2022 e dalla Legge 197/2022, che ha inserito nel titolo VII del codice di procedura civile, il capo VI – bis “ *Dell'arbitrato Societario* “), ripreso nell'attuale art. 838 – bis comma 3 c.p.c., ad affermare che la clausola è vincolante anche per coloro “ *la cui qualità di socio è oggetto della controversia* “, previsione che consente, sotto il profilo oggettivo, di includere ogni controversia circa la qualità di socio - apparente o occulto - e di ricomprendere anche tali soggetti nella categoria di coloro a cui l'efficacia della clausola compromissoria si estende.

E il richiamo alla previsione normativa appare rilevante con riguardo alla vicenda dedotta in giudizio, laddove si controverte sulla qualità di socio occulto dell'Arfuso, che la società afferma insussistente.

7. Osservava poi nel merito parte opposta, che la somma pretesa in pagamento, oggetto della scrittura privata, derivava anche dalla sua risalente posizione di socio occulto della ditta individuale Val Pavè di Rovere Giuseppe e quindi, per l'accertamento di quanto gli spettava in ragione di tale posizione, appariva incontestabile la competenza del giudice ordinario.

Anche tale tesi deve essere disattesa.

La ditta è stata cancellata nel 2005 a seguito della cessione d'azienda a favore della Val Pavè Srl; i pregressi rapporti di socio della ditta del Rovere, riguarderebbero quindi un ente cancellato e non la società convenuta in giudizio.

Dal'altro canto la domanda di pagamento della somma portata dalla scrittura privata seguirebbe, come osservato dalla società opponente, al recesso che l'Arfuso avrebbe esercitato dalla società e quindi attiene ai rapporti con tale soggetto giuridico.

Quanto alla contraddittorietà delle difese della società, le argomentazioni spese in proposito appaiono confuse e non assumono alcuna apprezzabile rilevanza, non emergendo alcuna patente incoerenza nell'eccezione di incompetenza promossa dall'opponente rispetto all'oggetto di causa.

8. Il tenore della clausola compromissoria, come illustrata, la natura della controversia di merito introdotta dall'opposizione e l'infondatezza delle difese del convenuto, conducono quindi all'accoglimento dell'opposizione per incompetenza del Tribunale Ordinario a favore del Collegio Arbitrale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 6374/2021.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto opposto.



La determinazione degli onorari tiene conto del valore di causa, con applicazione dello scaglione da €. 260.001,00 a €. 560.000,00; debbono essere liquidate le prime due fasi del giudizio e quella decisionale, non essendo stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c..

Il quantum da liquidare è quindi pari a €. 12.046,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Torino a favore del Collegio Arbitrale come disciplinato dall'art. 38 dello Statuto della Val Pavè Srl.

Revoca il decreto ingiuntivo n. 6374/2021 emesso dal Tribunale di Torino.

Dichiara tenuto e condanna Arfuso Leandro a rimborsare a Val Pavè Srl le spese di lite, che si liquidano in €. 12.046,00 per onorari, €. 607,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per rimborso spese generali.

Così deciso in Torino, 8 settembre 2023

La Presidente

Dott. Gabriella Ratti

Il Giudice Relatore

Dott.ssa M.Luciana Dughetti

